

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 194-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE TONUTTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSSA, BENASSI, GUSSO, MOLA, FINESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio
di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di
carenaggio di Napoli

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura la 8^a Commissione approvò in sede referente un disegno di legge, poi decaduto, relativo al finanziamento dei lavori per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste.

In quella sede la Commissione affrontò il problema della costruzione dei bacini di carenaggio nel quadro più vasto della situazione europea e mondiale e sottolineò la necessità che il problema fosse affrontato nella sua globalità, non tanto per rivedere decisioni già prese, quanto per precisare concretamente le modalità ed i tempi di attuazione in relazione anche alle notevoli risorse richieste per il completamento del programma.

Oltre infatti alla questione del superbacino galleggiante di Genova (per navi fino a 350.000 tpl) esisteva il problema del bacino di Trieste (ridimensionato in corso di opera da 250.000 a 150.000 tpl) del bacino in muratura di Palermo (per navi fino a 150.000 tpl) e del superbacino di carenaggio in muratura di Napoli (delle dimensioni analoghe a quello di Genova).

Oltre al problema del finanziamento aggiuntivo per il completamento dei bacini di Genova e di Trieste si pose subito il problema relativo al bacino di Napoli di fronte tra l'altro al fatto della perenzione degli stanziamenti relativi (perenzione che si era verificata con il 31 dicembre 1978).

Nel mentre infatti per il bacino di Palermo restavano e restano ancora in vigore gli stanziamenti della legge 27 dicembre 1973, n. 927, e quelli previsti dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e pertanto l'attuazione o meno del bacino non è condizionata dal venir meno degli impegni finanziari dello Stato, per quanto riguardava e riguarda Napoli invece l'avvenuta perenzione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 lu-

glio 1969, n. 470, vanificava di fatto tutto il complesso e sofferto lavoro sino ad allora svolto.

Con il disegno di legge in esame che riprende nella sostanza le proposte fatte nella passata legislatura, quando con gli emendamenti proposti dal Governo fu risolto il problema della copertura finanziaria, si affronta il tema non solo del finanziamento dei lavori per i bacini di Genova e Trieste, ma si ripropone anche, secondo quanto la Commissione unanimemente aveva auspicato, la soluzione del problema del bacino di Napoli.

A Napoli, nel frattempo, si è determinato un orientamento unitario e definitivo di rinuncia alla costruzione di un grande bacino fisso di carenaggio e favorevole alla installazione di un nuovo bacino galleggiante di medie dimensioni (per navi fino a 200.000 tpl).

La situazione dei lavori dei quattro bacini assistita da contributi statali può essere così riassunta: bacino di Genova avanzamento dei lavori pari al 60 per cento, finanziamenti a carico dello Stato 28.800 milioni; bacino di Trieste: avanzamento lavori pari al 50 per cento, finanziamento dello Stato 17.600 milioni; bacino di Palermo: lavori non iniziati, finanziamenti a carico dello Stato 17.300 milioni; bacino di Napoli: lavori non iniziati, finanziamenti a carico dello Stato 12 miliardi (perenti con il 21 dicembre 1978).

Con il disegno di legge al nostro esame si prevede un ulteriore stanziamento per il bacino di Genova di 34.850 milioni e per il bacino di Trieste di 20.100 milioni. Si prevede inoltre uno stanziamento di 20.000 milioni per la costruzione a Napoli di un bacino di carenaggio galleggiante per navi non superiori alle 200.000 tpl.

Gli importi indicati (che si aggiungono per Genova e per Trieste a quelli finora stan-

ziati con leggi precedenti) coprono l'80 per cento delle spese ritenute necessarie restando l'altro 20 per cento a carico degli enti concessionari.

Gli importi indicati per Genova e per Trieste saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1979 al 1983. Per l'anno finanziario 1979 lo stanziamento viene determinato in lire 5.000 milioni (rispettivamente 3.000 per Genova e 2.000 per Trieste) e per l'anno finanziario 1980 in lire 17.700 (rispettivamente 9.500 per Genova e 8.100 per Trieste).

Per Napoli l'importo indicato sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1980 al 1983. Lo stanziamento per il 1980 viene determinato in lire 2.000 milioni.

All'onere derivante (rispettivamente di 5 mila milioni per il 1979 e di 19.700 milioni per il 1980) si provvede imputandolo sugli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Nel corso dell'esame la Commissione ha sottolineato la necessità che il Governo assuma tutte le iniziative per garantire il completamento delle opere già iniziate al fine di consentire di raggiungere, senza ulteriori remore, gli obiettivi prefissati e per non vanificare le spese finora sostenute che resterebbero del tutto improduttive qualora non fosse garantito il completamento dei lavori.

Sono state sottolineate di conseguenza la necessità di una attenta verifica dell'attuazione dei programmi di costruzione dei bacini di Genova, Trieste e Napoli (e della definizione delle scelte relative alla costruzione del bacino di Palermo) nonché la esigenza di un giudizio definitivo sulla congruità degli stanziamenti finora fatti impegnando il Governo a prendere tutte le iniziative idonee per garantire il completamento dei programmi.

A conclusione del suo esame la Commissione ha dato mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo emendato sulla base del parere della Commissione bilancio.

TONUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

17 ottobre 1979

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza si esprime in senso favorevole al suo ulteriore corso.

Peraltro, tenendo conto delle indicazioni fornite dal rappresentante del tesoro in risposta a specifici quesiti posti dalla Commissione, l'ulteriore seguito della proposta è condizionato al recepimento da parte della Commissione di merito delle seguenti proposte di modifica concernenti sia i profili di spesa che la clausola di copertura: all'articolo 1, primo comma, al fine di precisare che trattasi di contributo sulla spesa occorrente per il completamento del bacino di carenaggio di Genova le parole: « la somma di lire 34.850 milioni » devono essere sostituite con le altre: « un ulteriore contributo di lire 34.850 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria »;

sempre all'articolo 1, secondo comma, al fine di determinare l'arco temporale entro il quale erogare il contributo in parola e tenuto conto dell'avvenuta presentazione alle Camere del bilancio di previsione 1980, appare necessario riformulare il comma nel modo seguente:

« L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1979 al 1983. Per gli anni finanziari 1979 e 1980 lo stanziamento viene determinato, rispettivamente, in lire 3.000 milioni ed in lire 9.600 milioni ».

Il rinvio alla legge finanziaria, contenuto nel secondo periodo del comma in parola può essere soppresso in quanto il meccanismo appare già stabilito in via generale dall'articolo 18, primo comma, della legge numero 468 del 1978;

per gli stessi motivi indicati per l'articolo 1, secondo comma, l'articolo 2, secondo comma, deve essere così riformulato:

« L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1979 al 1983. Per gli anni finanziari 1979 e 1980 lo stanziamento viene determinato, rispettivamente, in lire 2.000 milioni e in lire 8.100 milioni ».

Tenuto conto dei tempi che saranno necessari per perfezionare l'iter del disegno di legge, nonchè di quelli necessari per l'avvio dei lavori si ritiene di proporre un aggiornamento all'anno 1980 della decorrenza della spesa prevista dal terzo comma dell'articolo 3 che potrebbe essere riformulato nel seguente modo:

« L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1980 al 1983. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento viene determinato in lire 2.000 milioni »;

l'ultimo comma dell'articolo 3 va soppresso per le ragioni già indicate in ordine al precedente articolo 1.

Sempre all'articolo 3 appare opportuno inserire il seguente comma aggiuntivo:

« Le modalità di erogazione del contributo previsto dal presente articolo saranno fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro ».

Infine il primo comma dell'articolo 5, recante la clausola di copertura, va di conseguenza così riformulato:

« All'onere di lire 5.000 milioni e di lire 19.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge rispettivamente per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova la somma di lire 34.850 milioni per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio del porto di Genova e delle opere complementari.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni per il 1979. L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale triestino-San Marco un ulteriore contributo di lire 20.100 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento della costruzione, nel porto di Trieste, di un bacino di carenaggio fisso e di opere complementari.

La somma indicata nel comma precedente sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per il 1979. L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova un ulteriore contributo di lire 34.850 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio del porto di Genova e delle opere complementari.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1979 al 1983. Per gli anni finanziari 1979 e 1980 lo stanziamento viene determinato, rispettivamente, in lire 3.000 milioni e in lire 9.600 milioni.

Art. 2.

Identico.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1979 al 1983. Per gli anni finanziari 1979 e 1980 lo stanziamento viene determinato, rispettivamente, in lire 2.000 milioni ed in lire 8.100 milioni.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Napoli un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio galleggiante per navi non superiori a 200.000 tpl.

Il contributo di cui al primo comma non può superare la misura dell'80 per cento della spesa e, comunque, l'importo di 20.000 milioni di lire.

La somma indicata nel comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per il 1979.

L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria.

Art. 4.

Gli importi indicati nei precedenti articoli 1 e 2 si aggiungono a quelli stanziati con la legge 28 gennaio 1974, n. 58, e con il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e saranno corrisposti, rispettivamente, al Consorzio autonomo del porto di Genova e alla società Arsenale triestino-San Marco, secondo le modalità stabilite dalle predette leggi.

Art. 5.

All'onere di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio galleggiante per navi non superiori a 200.000 tonnellate di portata lorda.

Identico.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1980 al 1983. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento viene determinato in lire 2.000 milioni.

Le modalità di erogazione del contributo, previsto dal presente articolo, saranno fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

All'onere di lire 5.000 milioni e di lire 19.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge rispettivamente per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.